

Titolo 32 “Dazio Consumo sui Liquidi Foraggi e Combustibili” (bb. 2)

introduzione di M.T. De Nigris

L'appalto del Dazio di consumo si applicava sopra i liquidi (vino, aceto, birra, acquavite, spiriti, rhum e rosoli), sui foraggi (fieno, paglia, biada), combustibili (legna da ardere, carbone, olio e morchia), generi diversi (cacio salato, riso, olive fresche o affumicate, prugnoli e funghi secchi e sott'olio, tartufi, miele, conserva di pomodoro) che si introducevano nella città di Roma. Per il vino l'esigenza del dazio si estendeva anche a quello prodotto all'interno della città e allo smercio di quello che consumavano gli osti nel raggio di tre miglia fuori della città. Anche la percezione del dazio sui foraggi di fieno, paglia e biada si estendeva nel raggio di tre miglia, qualora fossero consumati dagli albergatori ed osti senza introdurli nella città.

La serie (con atti dal 1838 al 1866) conserva documentazione relativa alla contabilità, stati mensili dei generi sdaziati alle porte e dogane di Roma, domande di impiego, istanze e rapporti del personale, documentazione relativa agli appalti. Nel 1848 fu appaltatore Gioacchino Costa, nel 1851 Annibale Rota.¹

¹ Nella serie *Contabilità II - Conti e giornali di cassa, Dazio di Consumo, contabilità diverse* sono conservati 17 registri relativi all'amministrazione dell'ufficio e del personale del Dazio Consumo sui liquidi, foraggi, combustibili.